



# *Comune di Torre di Mosto*

(Provincia di Venezia)

## **REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

(D.Lgs. n. 22/97 art. 49, comma 10)

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2005**

## Sommario

Art.1: impegni per l'utente.....	3
Art.2 :impegni del Comune.....	3
Art.3 : esclusioni.....	3
Art.4 : modalità di svolgimento del compostaggio domestico.....	3
Art.5 : Modalità di adesione.....	4
Art.6 : Controlli.....	4
Art.7 : Uso improprio.....	4
Art.8 : Durata.....	5
Art.9 : Smaltimento della frazione vegetale.....	5
Art.10 : Varie.....	5
Art. 11 : Vigilanza.....	5
Art. 12: Sanzioni.....	6
Art. 13 : Efficacia e norme generali.....	6

## COMPOSTAGGIO DOMESTICO

### **Art.1: impegni per l'utente.**

1. L'utente è tenuto:

- Ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie;
- A liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
- si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.

### **Art.2 :impegni del Comune.**

1. Il Comune si impegna:

- A riconoscere una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione organica che verrà stabilita da apposito e specifico provvedimento;
- A verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente titolo;
- Ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti, dall'uso del compostaggio domestico;

### **Art.3 : esclusioni.**

1. Non possono aderire al compostaggio domestico:

- Le utenze non domestiche;
- Le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente ed idonea area di scoperto di proprietà privata (indicativamente sono necessari almeno 30 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare);

### **Art.4 : modalità di svolgimento del compostaggio domestico.**

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;

2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo regolamento evitando espressamente di introdurre in detto materiale contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, rifiuti pericolosi come batterie, farmaci scaduti, ecc., plastica, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile; al fine di favorire il processo, il materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) E movimentato con regolarità al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni atossiche.

3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali il cumulo, la concimaia, le casse di compostaggio e la compostiera. Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:

- a) compostiera in plastica e compostiere "fai da te": sono contenitori di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) E volumetrie variabili (da 200 a 600 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico. Le compostiere "fai da te" sono cilindriche e costituite da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità.
- Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare aderente;

- Caratteristiche tecniche: intercapedine isolante o analogo sistema isolante, fori laterali, fondo Forato anti-intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere fai da te in rete Metallica;
  - Vincoli urbanistici: nessuno.
- b) Cumulo: è una tecnica diffusa e semplice; consiste nell'accumulare il materiale da compostare in un'area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale.
- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente; Caratteristiche tecniche: Pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione;
  - Vincoli da rispettare: ml 2 dal confine di proprietà;
  - Vincoli urbanistici: nessuno.
- c) In buca (*detta anche concimaia*): questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole.
- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
- Caratteristiche tecniche: Pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante (pallet o ciottoli) di circa 30 cm, tubi di drenaggio perpendicolari al terreno, copertura con teli o reti antintrusione
- Vincoli da rispettare: ml 10 dalla più vicina abitazione e sottovento rispetto a questa; ml 3 dal confine di proprietà; ml 7 dalle strade, anche private;

#### **Art.5 : Modalità di adesione.**

1. Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda nella quale autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio;
2. Il composter domestico potrà essere fornito dall'Azienda gestrice del servizio, al costo sostenuto dall'Azienda stessa per l'acquisto del contenitore secondo quanto stabilito con specifico provvedimento. Tale importo sarà inserito nell'importo della prima fattura T.I.A. che verrà emessa. A carico del richiedente compete il montaggio e la manutenzione del composter fornito.
3. L'utente che intenda aderire all'iniziativa dopo l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la bio-pattumiera e il bio-contenitore avuti in dotazione.
4. Qualora l'utente intenda ugualmente avvalersi del servizio di raccolta domiciliare pur continuando ad effettuare il compostaggio domestico per quantità limitate di organico, deve fare espressa dichiarazione di rinuncia/disapplicazione alla riduzione sulla parte variabile della TIA, e nel caso in cui abbia ricevuto il "composter" dal Comune può tenere il contenitore, previa apposita dichiarazione di utilizzo.

#### **Art.6 : Controlli.**

1. Il personale comunale anche attraverso il servizio di vigilanza costituito da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato.

#### **Art.7 : Uso improprio.**

1. L'uso improprio, o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dal successivo art del presente Regolamento.

### **Art.8 : Durata.**

1. La durata dell'adesione viene fissata in 3 anni decorrenti dalla data di accettazione della domanda da parte del Comune; allo scadere di questo periodo essa verrà rinnovata tacitamente salvo diverso avviso delle parti.

L'impianto di compostaggio deve essere comunque attivato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di riduzione della tariffa annuale relativa ai servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. L'utente che intenda recedere, dovrà comunicare la propria decisione all'Azienda gestrice del servizio entro e non oltre i 15 giorni successivi, nonché al Comune, mediante domanda in carta semplice e ritirare di persona, presso la sede dell'Appaltatore, il materiale necessario per la raccolta domiciliare della frazione organica.

3. Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stata emessa la relativa fattura, il Comune provvederà successivamente a conguagliare l'importo residuo.

### **Art.9 : Smaltimento della frazione vegetale.**

1. L'adesione al compostaggio domestico consente comunque all'utente di usufruire del servizio di raccolta domiciliare della frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.) e il conferimento diretto presso gli Ecocentri.

### **Art.10 : Varie.**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme previste dal Regolamento Comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché le norme di cui al D.Lgs. n.22/97 e le relative norme tecniche, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché degli altri regolamenti comunali.

2. Il Comune si riserva di valutare particolari richieste da parte di utenti che intendessero comunque attuare il compostaggio domestico anche se non rientranti nelle categorie previste da questo Regolamento; tali richieste vanno opportunamente giustificate e spedite in carta semplice al Comune stesso.

### **Art. 11 : Vigilanza.**

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 12.

2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di rifiuti speciali di esibire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento.

4. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, o ad uso pubblico, in cui, non sia individuato il soggetto responsabile, il Comune provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, salvo ipotesi di sequestro penale.

6. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, la Polizia Municipale assicura la sorveglianza sui rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche operanti nel territorio comunale.

7. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

#### **Art. 12: Sanzioni.**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Regolamento sono uniformate ai principi, della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge statale e/o regionale in materia. In particolare le violazioni, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 22/1997, dalla L.R. dei 21/01/2001, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma 4 con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689.
2. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a. per violazione delle distanze dai confini o dai fabbricati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00= ad € 300,00=;
  - b. Per violazioni relative alle dimensioni del compost in buca, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00= ad € 300,00=;
  - c. Per violazioni concernenti l'uso improprio o difforme delle modalità stabilite, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00= ad € 360,00=.

#### **Art. 13 : Efficacia e norme generali.**

1. Per quanto non esplicitato in questo regolamento si fa riferimento alle altre norme in materia.
2. Il presente Regolamento; dopo le approvazioni di legge è immediatamente applicabile per quanto riguardano i vincoli contenuti e connessi all'espletamento dell'appalto, mentre entrerà in vigore, in modo pieno e verso tutti, al momento dell'attivazione del servizio di conseguenza aggiudicato.
3. Da tale data sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili incompatibili ovvero contrastanti con il presente Regolamento.






## ALLEGATO "A": Direttive tecniche per la pratica del compostaggio domestico.

### 1. Indicazioni generali

- L'uso del composter domestico è consentito nel Territorio Comunale nelle zone classificate dal vigente Piano Regolatore Generale in:
    - a) zone residenziali - (zone omogenee B - C);
    - b) zone produttive artigianali - industriali con riferimento alla residenza ivi insediata;
    - c) zone agricole (sottozone agricole E2.- E.3.);è altresì consentito in. tali zone l'uso dei composti in buca e della concimaia attiva.
  - Ogni richiesta presentata al Comune è di norma valida per una sola unità immobiliare ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare purché contigue, aventi scoperto Comune e sottoscritte da tutti gli aventi titolo;
  - Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale incaricato a tal riguardo;
  - Il compostaggio domestico deve, avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi od alberi caducifogli, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta in estate e d'inverno beneficiare del calore del sole;
  - Il materiale compostabile va miscelato con cura evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, secondo una frequenza dei rivoltamenti dipendente dal tipo di sistema utilizzato;
  - Il processo va seguito attentamente, arieggiando, se necessario, la massa in trasformazione mediante un opportuno ciclo. di miscelazione e rivoltamento del materiale stesso.
  - Il compost ottenuto va passato attraverso un setaccio prima dello smaltimento, utilizzando il materiale di risulta per un nuovo ciclo di compostaggio.
  - Se viene utilizzata una concimaia attiva, valgono le prescrizioni sanitarie in materia; è necessario comunque che la concimaia sia esistente ed ancora utilizzata per il conferimento delle deiezioni animali provenienti da allevamenti domestici in essere. In 'ogni caso andrà evitato ogni forma di disagio ai vicini, il diffondersi di odori molesti ed i ristagni di liquami atti a favorire lo sviluppo di insetti.
  - E' consentito l'autosmaltimento per modeste quantità 'del materiale comportabile di rifiuto con modalità semplice costituita' da interrimento o dispersione sul terreno. sempre che non si arrechi danno o disagio all'utente stesso o al vicinato, ivi il diffondersi di odori molesti e comunque nel rispetto delle vigenti norme di igiene. [\* frazione umido proteica: mediante interrimento quanto le quantità totali del rifiuto non superino i 70 Kg/anno;
- \* frazione verde: mediante interrimento o diretta dispersione sul terreno dei materiali di risulta delle operazioni di sfalcio o piccole potature. ]

## 2. METODI DI COMPOSTAGGIO AMMESSI

2.1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:



- **Composter chiuso (v. art.4- lett. a)**

(in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te")

- dimensioni: per circa 200 o 600 lt. di materiale.
- ubicazione: ad almeno mt.2,00 dal confine salvo accordo sottoscritto con il/i vicino/i.
- caratteristiche / istruzioni per l'uso: definite-stabilite dal produttore/fabbricatore del composter.

**Cassa di compostaggio** in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento.

- **Buca (v.art.4- lett.c)**

(trattasi di compostaggio in buca con rivoltamento periodico)

- dimensioni: Tabella 1

Persone	K anno	Volume mc
1	73	0,02
2	146	0,05
3	219	0,07
4	292	0,09
5	365	0,12
6	438	0,14

Tabella 2

Giardino	K/anno	Volume mc
100	500	0,16
200	1000	0,33
400	2000	0,65
600	3000	0,98
800	4000	1,30
1000	5000	1,63



## Parametri

Kg umido/ .persona	0,2
Kg mq. giardino .per anno	5
Peso specifico compost (Kg/l)	0,65
Calo di .peso (%)	50%
Tempo di permanenza (mesi)	6

Esempio: famiglia di 4 persone con giardino di 600 mq.

\*dalla tabella 1 si ottiene un volume di 0,09 mc di umido proteico

\*dalla tabella 2 si ottiene un volume di 0,98 mc di verde

totale volume compost maturo in buca 1,07 mc

-ubicazione: ad almeno mt.5,00 dal confine salvo accordo sottoscritto con il/i vicino/i.

- caratteristiche: buca permeabile di limitata profondità 30/50 cm adeguatamente protetta e segnalata, con fondo drenante -( v.art.4 lett.c del Regolamento);.

- Cumulo (art.4- lett.b)

- è consentito su un'area verde di pertinenza di adeguata dimensione ( non minimo di mq 300) dimensioni: volume minimo 200 litri.
- ubicazione: ad almeno mt.2,00 dal confine salvo accordo sottoscritto con il/i vicino/i.
- caratteristiche tecniche: fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione.

### **3. MATERIALI COMPOSTABILI (definizione).**

#### 3.1 materiali compostabili:

- Avanzi di cucina (residui della pulizia di frutta e verdura, generi alimentari, fondi di caffè e the, ecc.)
- Scarti del giardino e dell'orto (fiori appassiti, foglie secche, erba da sfalcio, resti di patate, ecc.)
- Altri materiali biodegradabili (cartone, carta non patinata, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, ecc.)

#### 3.2 materiali non compostabili:

- Tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili (vetro, pile scariche, tessuti, vernici ed altri prodotti chimici, manufatti con parti in plastica e/o metalli, legno verniciato, farmaci scaduti, carta patinata, olii e grassi vari, oggetti contaminati da sostanze non naturali, ecc.)

#### 3.3 materiali parzialmente compostabili:

- Avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti (possono attirare animali indesiderati).
- Fogli di piante di difficile decomposizione (magnolia, pino, abete, faggio, castagno, ecc).
- Lettiere per cani e gatti o escrementi di animali da cortile.